



Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Data (*)

Protocollo (*) /A1409B

Prot. n. 00000708/A1409B
del 11/1/2021

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.10/F9.59

Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori delle S.C. Medicina Legale
Ai Direttori S.C. SISP
Ai Direttori di Distretto

Oggetto: Articolo 26 del Decreto "Cura Italia" (D.L. n.18/2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'art. 1 commi 481 e segg. della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (c.d. Legge di Bilancio 2021). Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020

Facendo seguito a precedenti note, si comunicano di seguito le importanti novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) in tema di certificazioni di malattia relative all'attuale situazione pandemica da Covid-19:

1. Certificato di malattia per i lavoratori in quarantena o sintomatici: viene equiparato a malattia (con non computabilità del periodo di comportamento) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, purché il certificato sia redatto dal Medico di Medicina Generale che in diagnosi descriverà la situazione scrivendo ad es. "soggetto asintomatico contatto stretto di soggetto positivo, da porre in quarantena" ovvero, ricorrendone l'evenienza, "soggetto positivo ma asintomatico" aggiungendo "attivato procedimento SISP." Infatti, nella certificazione non deve essere indicato il provvedimento del SISP, che potrà essere richiesto successivamente ed inviato all'INPS a cura del lavoratore.

Si ricorda che nei casi in cui il contatto stretto sia un figlio studente, al genitore spetta il "Congedo Covid" e, in questo caso, non necessita di alcun certificato medico. Se il figlio è positivo, il lavoratore va messo in quarantena, con la modalità sopra indicata.

I certificati emessi prima dell'entrata in vigore della Legge 178/2020 anche in assenza del provvedimento del SISP sono considerati validi.

Infine, nei casi in cui il soggetto sia sintomatico, ovvero positivo e sintomatico, deve essere compilata l'ordinaria certificazione di malattia, descrivendo in diagnosi la situazione clinica.

Ovviamente, in caso di infezione accertata da COVID-19, l'INAIL riconosce, quale infortunio, l'infezione COVID-19 contratta in ambito lavorativo in relazione alle categorie maggiormente esposte al rischio.

Pertanto, in questo caso, sarà redatta la denuncia/comunicazione d'infortunio, sulla base di un certificato medico di infortunio INAIL, e non il certificato di malattia.

2. Lavoratori fragili: dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 i lavoratori fragili in possesso dei seguenti requisiti:

a) condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita attestata dalla S.C. Medicina Legale o dal Medico di Medicina Generale;

b) possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Qualora non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio viene equiparato a ricovero ospedaliero a seguito di presentazione della relativa certificazione del Medico di Medicina Generale riportante i riferimenti relativi ai punti a) e/o b) di cui sopra.

Si invitano i Direttori di Distretto in indirizzo ad inoltrare la presente nota ai Medici di Medicina Generale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Referenti:
Stefania Felling
Giovanni Presta

Bartolomeo Griglio

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*